



UNIONE DEI COMUNI
“Bassa Val d’Arda fiume Po”

Provincia di Piacenza

COPIA

SPOTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

ORDINANZA n. 65
DEL 28-09-2020

OGGETTO: COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA - FIERA DELL'AGLIO 2020 - SOSPENSIONE TEMPORANEA E SPOSTAMENTO DI ALCUNI POSTEGGI E DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 82 DEL 17.05.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Considerato che la prima domenica del mese di ottobre nel Comune di Monticelli d'Ongina si tiene l'annuale manifestazione fieristica denominata 'Fiera dell'Aglio';

Visto il vigente “Regolamento comunale per il funzionamento delle manifestazioni fieristiche denominate Fiera del geranio e Fiera dell'aglio” approvato dal Comune di Monticelli d'Ongina con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29.12.2008, nonché la planimetria di individuazione dei relativi posteggi mercatali allegata al regolamento medesimo;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e gestione, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che consente la ripresa generalizzata delle attività economiche prevedendo altresì che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”, così come modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 30 luglio 2020, n. 83;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020;

Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Monticelli d'Ongina prot. n. 6978 del 23.09.2020, in atti al prot. 11574 del 25.09.2020, così come integrata dalla nota prot. 7012 del 24.09.2020, in atti al prot. 11576 del 25.09.2020, con la quale vengono impartite disposizioni in merito allo svolgimento della Fiera dell'Aglio 2020, affinché la stessa si svolga nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento dei mercati settimanali del venerdì e della domenica del Comune di Monticelli d'Ongina, in particolare l'art. 13 prevede *“Resta salva la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione o spostamento di data della Fiera per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico che dovranno essere tempestivamente comunicati agli assegnatari dei posteggi”* e l'art. 2 comma 4 prevede che *“Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio, nonché della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato”*;

Atteso che per soddisfare le condizioni di sicurezza richieste si rende necessario prevedere specifica regolamentazione dell'accesso all'area della fiera e della permanenza presso la stessa dei visitatori, nonché procedere alla sospensione ed allo spostamento di posteggi:

- della fiera, nelle more di rivisitazione della planimetria della medesima, affinché siano rispettate le garanzie di safety e security ed al fine di agevolare l'adozione delle misure atte a salvaguardare l'incolumità delle persone;
- del mercato della domenica, al fine di consentire lo svolgimento di attività collaterali alla manifestazione fieristica senza intralci per i banchi del mercato domenicale;

Preso atto delle preferenze espresse, per le vie brevi, dagli ambulanti del mercato della domenica interessati dallo spostamento;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs 31 marzo 1998, n.114”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26/07/1999 “Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12”;
- il vigente Regolamento del Comune di Monticelli d'Ongina per il funzionamento delle manifestazioni fieristiche denominate “Fiera del Geranio” e “Fiera dell'Aglio”, approvato con D.C.C. n. 49 del 29.12.2008;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni “Bassa Val d'Arda Fiume Po”, costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda;

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni “Bassa Val d'Arda Fiume Po” n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all'Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell'Ente medesimo;
- il Decreto n. 15 del 30 dicembre 2019 con il quale il Presidente dell'Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del settore SUAP e Attività Produttive dell'Unione;

ORDINA

in occasione dell'edizione 2020 della manifestazione fieristica denominata 'Fiera dell'Aglio' quanto di seguito riportato:

1. è disposto, ai sensi dell'art. 13 del vigente "Regolamento comunale per il funzionamento delle manifestazioni fieristiche denominate Fiera del geranio e Fiera dell'aglio" approvato dal Comune di Monticelli d'Ongina con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29.12.2008, quanto segue:
 - a. sospensione dei posteggi contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 62, 87, 88, 89, 89b, 90, 91, 92, 93 e 95;
 - b. sospensione dei posteggi mercatali collocati in Via Garibaldi, ad eccezione del posteggio contrassegnato dal numero 27m;
 - c. spostamento del posteggio contrassegnato al numero 60 al posteggio contrassegnato al numero 55;
 - d. spostamento del posteggio contrassegnato al numero 62 al posteggio contrassegnato al n. 58b;
 - e. spostamento del posteggio contrassegnato al numero 4 al posteggio contrassegnato al numero 5;
 - f. spostamento dell'operatore commerciale titolare del posteggio identificato al n. 23m al posteggio identificato al n. 34m;
 - g. spostamento dell'operatore commerciale titolare del posteggio identificato al n. 28m al n. 30m;
2. è obbligatorio per lo svolgimento della fiera il rispetto delle misure organizzative e gestionali di cui alla nota dal Sindaco del Comune di Monticelli d'Ongina prot. 6978 del 23.09.2020, così come integrata con nota prot. 7012 del 24.09.2020, che si riportano di seguito:
 - in ogni momento deve essere osservato il distanziamento interpersonale;
 - agli accessi consentiti saranno posizionati dei varchi, anche non facilmente amovibili, rispetto ai quali l'ingresso dovrà avvenire a destra e l'uscita a sinistra degli stessi;
 - tali accessi saranno presidiati da personale volontario incaricato dal Comune di Monticelli d'Ongina a regolamentare e scaglionare gli stessi;
 - agli accessi dell'area mercatale saranno posizionati i dispenser di soluzione idonea alla disinfezione delle mani;
 - obbligo di utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei visitatori;
 - utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
 - agli accessi saranno collocati cartelli informativi, redatti in lingua italiana ed inglese, circa i corretti comportamenti da tenere;
 - divieto di vendita di beni usati;
 - ciascun operatore commerciale è obbligato:
 - alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - all'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- il caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- ad evitare assembramenti davanti al proprio banco di vendita;
- a vigilare sulla distanza interpersonale degli avventori davanti al proprio banco di vendita.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1991, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna – Sez. di Parma (sulla base della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notificazione (sulla base del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

INFORMA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, Arch. Alessandro Amici, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza ai seguenti recapiti: tel. 0523.257606 – P.E.C. suap.unioneardapo@legalmail.it;

DISPONE

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;
2. di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento agli operatori commerciali titolari dei posteggi del mercato e della fiera oggetto di spostamento;
3. di trasmettere la presente ordinanza per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Comune di Monticelli d'Ongina per gli adempimenti di competenza, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto;
 - al Servizio di Polizia Municipale per l'adozione dei provvedimenti di disciplina della viabilità a seguito del presente atto;
 - al Comando Carabinieri della Stazione di Monticelli d'Ongina.

Castelvetro Piacentino, lì 28-09-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE**
F.to Arch. Alessandro Amici